

CIRCOLARE 7 - 2023

DESTINATARIO

A Titolare dell'attività – Responsabile Ambiente – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

MITTENTE

DA	TecnoAdda s.a.s.	Email	info@tecnoadda.com
Tel.	0341 281459	LinkedIn	TecnoAdda Ingegneria e consulenza
Data	18 Maggio 2023	Sito internet	www.tecnoadda.com

OGGETTO: DECRETO “LAVORO”: LE NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro), contenente "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Il Decreto è in vigore dal 5 maggio 2023.

Il Decreto Lavoro apporta modifiche a diversi articoli del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico di Sicurezza), di seguito un riassunto delle variazioni introdotte:

- **NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE**

L'art. 18 comma 1 lettera a):

Il datore di lavoro (e i dirigenti) devono:

*a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e **qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.***

Tale modifica introduce l'obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza e non solo nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, all'art. 41.

- **IMPRESSE FAMILIARI E LAVORATORI AUTONOMI**

L'articolo 21, comma 1, lettera a):

I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

*a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III **nonché idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.***

Con questa modifica si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili, con particolare riferimento all'introduzione di idonee opere provvisorie conformemente a quelle già previste nel titolo IV.

L'utilizzo da parte dei lavoratori autonomi di opere provvisorie idonee e conformi alle disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell'art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

- **OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE**

Il DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all'articolo 25, comma 1 che dettaglia gli obblighi del medico competente.

Il medico competente:

...omissis

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;

...omissis

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Vengono dunque introdotti **due nuovi obblighi** per il medico competente:

- 1) ottenere la cartella sanitaria rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera e) e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all'art. 41 comma 2 lettera a).

In sostanza la **visita medica di idoneità iniziale** non potrà dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore.

Si rammenta che il medico ha l'obbligo di fornire copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e di consegnare all'azienda l'originale che verrà conservata per almeno 10 anni (con salvaguardia del segreto professionale).

Si ricorda, inoltre, che l'esposizione a agenti cancerogeni comporta, alla cessazione del rapporto di lavoro, l'invio della cartella sanitaria all'INAIL e che in questo caso va conservata per almeno 40 anni.

- 2) Con la lettera n-bis viene data possibilità al medico di indicare un proprio sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.

In precedenza il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali con Interpello prot. n. 25/I/0001768 del 23.02.2006 aveva chiarito che il medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, poteva farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro.

Ora invece il sostituto potrà essere scelto direttamente dal medico competente in caso di grave impedimento che precluda temporaneamente l'adempimento degli obblighi di legge; lo stesso medico è tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

- **FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI**

All'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

La norma è volta a garantire il monitoraggio sull'applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Tale previsione nasce dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.

- **ATTREZZATURE DI LAVORO E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

Viene riformulato il comma 12 dell'art. 71 che diventa:

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

Viene eliminato il precedente richiamo alla possibilità per ASL/ATS ed INAIL di avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l'effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art.71).

- **ATTREZZATURE – OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO**

Viene sostituito il secondo periodo del comma 2 dell'art.72.

Il nuovo comma 2 prevede:

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.

Il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma di qualsiasi soggetto che prenda a noleggio un'attrezzatura di lavoro; si dovrà sempre attestare l'avvenuta formazione e ora anche l'addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.

- **ATTREZZATURE – INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**

Viene aggiunto il comma 4-bis all'articolo 73 che riporta gli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, aggiungendo un **nuovo obbligo per il datore di lavoro**:

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Si precisa che il comma 4 dell'articolo 73 prevede tale obbligo per i lavoratori incaricati all'uso di tali attrezzature. Il nuovo comma 4-bis impone il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.

La modifica è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali.

- **CAPO IV – SANZIONI**

Vengono aggiunte all'art. 87, comma 2, lettera c), le sanzioni per datori di lavoro e altri soggetti per la violazione del nuovo comma 4-bis dell'articolo 73 in materia di attrezzature di lavoro.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

TecnoAdda s.a.s.